MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218

Art. 1

I primi tre commi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti dal seguente: "La Cassa per il Mezzogiorno e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4".

Versione in vigore dal 23 luglio 1978, non più in vigore dal 26 agosto 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
Estremi	Decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-testo-unico-delle-leggi-sul-mezzogiorno-approvato/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it